

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO**

**AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

**DATI DELL'INTERMEDIARIO**

**NOME COGNOME**

**SEDE LEGALE**

**N° DI ISCRIZIONE AL RUI**

**OPERA PER CONTO DI**

\_\_\_\_\_

**SEZIONE I.**

**Informazioni sul modello di distribuzione**

- a. L'attività del broker \_\_\_\_\_ viene svolta su incarico del cliente
- b.  Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 22/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 \_\_\_\_\_

Sezione di appartenenza \_\_\_\_\_

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) \_\_\_\_\_

- c. Dati del Broker<sup>1</sup> per il quale è svolta l'attività (*compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E*)

Nome e Cognome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Sede legale \_\_\_\_\_

Numero Iscrizione RUI \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale.

Eventuale intermediario collaboratore orizzontale \_\_\_\_\_

## **SEZIONE II**

### **Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto il Broker \_\_\_\_\_ dichiara che: **(sbarrare l'opzione ricorrente):**

- a)  fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
- b)  fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza<sup>2</sup>
- c)  fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d)  fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;
- e)  fornisce una consulenza su base indipendente;
- f)  fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- g)  distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.
- h)  Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis comma 7 del CAP.
- i)  Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
- l)  fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

*Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere i) e l), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.*

## **SEZIONE III**

### **Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi**

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker \_\_\_\_\_ per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da<sup>3</sup>:

- a.  onorario corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti pari ad Euro.....; (*ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo*);
- b.  commissione inclusa nel premio assicurativo;

<sup>2</sup> Se si seleziona tale opzione fornire anche l'indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza stessa, specificando caratteristiche e contenuto delle prestazioni rese

<sup>3</sup> Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

- c.  altra tipologia di compenso;
- d.  combinazione delle diverse tipologie di compenso
- e.  importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- f.  importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione relativa ai caricamenti).<sup>4</sup>

#### **SEZIONE IV** **Informazioni relative al pagamento dei premi**

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker \_\_\_\_\_ dichiara che:

1.  I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

*ovvero*

2.  Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (Tipologia di garanzia \_\_\_\_\_) è collocato come segue:

➤ con l'Impresa \_\_\_\_\_

- con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
- senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

**Avvertenza:** Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice”;

LUMETTA BROKERS

---

<sup>4</sup> L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice